



Prefettura di Reggio Emilia
Ufficio Territoriale del Governo

Reggio Emilia, data del protocollo

Ai Sigg. Sindaci
LORO SEDI

Al Sig. Presidente della Provincia
REGGIO EMILIA

Al Sig. Questore
di Reggio Emilia

Al Sig. Comandante Provinciale
dell'Arma dei Carabinieri
Reggio Emilia

Al Sig. Comandante Provinciale
della Guardia di Finanza
Reggio Emilia

Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. - Spostamenti

Si fa riferimento alle disposizioni emanate con il d.P.C.M. 22.03.2020 ed al riguardo si forniscono in tema di spostamenti delle persone i seguenti chiarimenti, precisati dal Gabinetto del Ministro dell'Interno.

Ci si riferisce in particolare alla ulteriore misura funzionale al contenimento del contagio, prevista dall'art.1, comma 1, lett.b) del citato d.P.C.M., che prevede il **divieto** per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal Comune in cui attualmente si trovano.

Tali spostamenti rimangono consentiti solo per **comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.**

La disposizione, tenendo conto delle diverse esigenze recentemente emerse e che hanno condotto anche il Presidente della Regione Emilia Romagna ad adottare apposite ordinanze, persegue la finalità di **scongiurare spostamenti in ambito nazionale**, eventualmente correlati alla sospensione delle attività produttive, che possono favorire la diffusione dell'epidemia.



Prefettura di Reggio Emilia
Ufficio Territoriale del Governo

Si colloca in tal senso la soppressione, prevista dalla stessa norma, dell'art.1, comma 1, lett. a) del d.P.C.M. 8 marzo 2020 che consentiva il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Per effetto di tale soppressione, la citata disposizione – inizialmente prevista per alcuni specifici ambiti territoriali ed estesa all'intero territorio nazionale dall'art.1, comma 1 del d.P.C.M. 9 marzo 2020 – resta comunque in vigore nella parte in cui raccomanda gli spostamenti all'interno del medesimo comune solo se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Tale norma da ultimo citata va, pertanto, letta in combinato disposto con l'art.1, comma 1 lett. b) del nuovo d.P.C.M., che si riferisce agli spostamenti fra comuni diversi.

Si ritiene, pertanto, opportuno evidenziare che, proprio in ragione della *ratio* ad essa sottesa, la previsione introdotta dal nuovo d.P.C.M. appare destinata ad impedire gli spostamenti in comune diverso da quello in cui la persona si trova, laddove non caratterizzati dalle esigenze previste dalla norma stessa.

Rimangono consentiti, ai sensi del citato art.1, lett. a) del d.P.C.M. 8 marzo 2020 i movimenti effettuati per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, che rivestano carattere di quotidianità o comunque siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere.

Rientrano, ad esempio, in tale casistica gli spostamenti per esigenze lavorative in mancanza, nel luogo di lavoro, di una dimora alternativa a quella abituale, o gli spostamenti per l'approvvigionamento di generi alimentari nel caso in cui il punto vendita più vicino e/o accessibile alla propria abitazione sia ubicato nel territorio di altro Comune.

Le misure introdotte dal d.P.C.M. 22 marzo 2020 saranno efficaci sull'intero territorio nazionale dalla data odierna fino al prossimo 3 aprile, e si applicano in aggiunta a quelle di cui al d.P.C.M. 11 marzo u.s. e all'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo decorso, i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo, sono prorogati al 3 aprile.

Tra le disposizioni di cui al citato decreto presidenziale dell'11 marzo scorso, si richiama, in particolare, quanto previsto dall'art.2, comma 2, laddove ha stabilito la cessazione dell'efficacia delle disposizioni di cui ai precedenti decreti presidenziali dell' 8 e 9 marzo, ove incompatibili.

IL PREFETTO

M. Forte